



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N. 443

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, le Circolari e i Comunicati Ufficiali della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N. 217 del 11.12.2025 inerente l'abbreviazione dei termini della Coppa Italia di Calcio a 5 maschile – S.S. 2025/2026 (all.1);
- Comunicato Ufficiale N. 229 del 22.12.2025 inerente le Modifiche del Regolamento LND (all.2);
- Comunicato Ufficiale n. 231 del 22.12.2025 inerente i termini e le modalità di ritesseramento calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie" in scadenza al 30 giugno 2026 (all.3);
- Comunicato Ufficiale n. 245 del 22.12.2025 inerente le modifiche artt. 16, 20 e 52 NOIF (all.4);
- Circolare n. 24 del 15.12.2025 - Circolare 35/2025 Centro Studi Tributari LND (all.5);
- Circolare n. 25 del 05.01.2026 - Circolare 36/2025 Centro Studi Tributari LND (all.6);
- Circolare n. 26 del 05.01.2026 - Circolare 1/2026 Centro Studi Tributari LND (all.7);
- Circolare n. 27 del 07.01.2026 - Circolare 2/2026 Centro Studi Tributari LND (all.8).

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/01/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia



COMUNICATO UFFICIALE N. 217 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le gare della fase di qualificazione della Coppa Italia di Serie A2 Elite – A2 – B maschile e Under 19 maschile e per le fasi nazionali di qualificazione della Coppa Italia regionale maschile e femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE A2 ELITE – A2 – B MASCHILE E UNDER 19 MASCHILE E PER LE FASI NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A 5, STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Serie A2 Elite – A2 – B Maschile e Under 19 Maschile e per le Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5, stagione sportiva 2025/2026;
- ritenuto che il Calendario di dette gare impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti di Giustizia Sportiva, al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), 67 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza presso il Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente alla controparte, unitamente al contributo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società ricorrente in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso;

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva come di seguito indicato:
 - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello della pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero entro tre giorni dalla ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato entro due giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 7 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato entro un giorno prima della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo.

Le impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 229 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 116/A della F.I.G.C., inerente le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti</p>	<p align="center">Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti</p>
<p>1. È data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque di competenza.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire la qualifica di Dirigente Onorario a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega ricoprendo cariche apicali a livello nazionale. la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario della Lega è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Presso la Lega è istituito l'Albo dei propri Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i canali istituzionali della Lega stessa. La L.N.D., altresì, conferisce annualmente premi di Benemerenze Sportive a Dirigenti e a Società, in possesso dei requisiti generali previsti da un apposito Regolamento. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti e delle Società proposti per l'assegnazione delle suddette Benemerenze Sportive è effettuato dalla Commissione per le</p>

<p>3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della Lega.</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale.</p>	<p>Benemeritenze a Dirigenti e a Società, nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario di cui al presente comma è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dai Consigli Direttivi dei rispettivi Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. Presso questi ultimi è istituito l'Albo dei rispettivi Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i propri canali istituzionali.</p>
---	--



COMUNICATO UFFICIALE N. 231 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 118/A della F.I.G.C., inerente i termini e le modalità di ritesseramento dei calciatori/calciatrici “Giovani” e “Giovani di Serie” in scadenza al 30 giugno 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali nn. 263/A del 30 aprile 2025 e 287/A del 9 maggio 2025, che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2025, di termini e modalità per il ritesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani di Serie", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dall'**11 giugno 2026** al **25 giugno 2026** per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici "Giovani" e "Giovani di Serie", in scadenza al 30 giugno 2026, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di "Giovane di Serie".

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 245 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 132/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A del 19 dicembre 2025, che ha istituito la Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.);
- ravvista la necessità di modificare gli artt. 16, 20 e 52 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 16, 20 e 52 delle NOIF, secondo i testi allegati sub A), sub B) e sub C) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 16</p> <p align="center">Decadenza e revoca della affiliazione</p> <p>1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;</p> <p>b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.</p> <p>Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.</p> <p>2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;</p> <p>b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.</p> <p>Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della</p>	<p align="center">Art. 16</p> <p align="center">Decadenza e revoca della affiliazione</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Serie A Femminile Professionistica.</p>

<p>Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:</p> <p>a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;</p> <p>b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;</p> <p>c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;</p> <p>d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.</p> <p>5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.</p> <p>6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.</p> <p>6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14</p>	<p>della Divisione Serie B Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Abrogato.</p> <p>6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.</p> <p>6 bis. INVARIATO</p> <p>6 ter. INVARIATO</p>
---	---

<p>del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.</p> <p>7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
--	---------------------

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda</p> <p>1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.</p> <p>2. L’approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale.</p> <p>3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda</p> <p>1. Invariato.</p> <p>2. Invariato.</p> <p>3. Invariato.</p>

<p>professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine.</p> <p>4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.</p> <p>5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.</p> <p>6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento</p>	<p>4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce anche i pareri della Commissione Operazioni Societarie e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La Commissione Operazioni Societarie esprime il proprio parere tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.</p> <p>5. Invariato.</p> <p>6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento</p>
--	--

<p>dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..</p> <p>7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;</p> <p>b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;</p> <p>c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.</p>	<p>dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere della Commissione Operazioni Societarie.</p> <p>7. Invariato.</p>
---	--

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 52 Titolo Sportivo</p> <p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p> <p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 Titolo Sportivo</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il decimo giorno antecedente al termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere della Commissione Operazioni Societarie ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p>

<p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.</p> <p>6. ABROGATO</p> <p>7. ABROGATO</p>	<p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
---	---

8. ABROGATO	8. INVARIATO
9. ABROGATO	9. INVARIATO
<p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero, purché la stessa società:</p> <p>a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;</p> <p>b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.</p> <p>Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p> <p>La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.</p>	10. INVARIATO



Roma, 15 dicembre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 24

Oggetto: D. Lgs n. 186 del 4 dicembre 2025 recante disposizioni in materia di Terzo Settore, crisi d'impresa, sport e IVA

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 35 – 2025

Oggetto: D. Lgs n. 186 del 4 dicembre 2025 recante disposizioni in materia di Terzo Settore, crisi d'impresa, sport e IVA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025, è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto.

Alcune disposizioni concernenti lo sport dilettantistico, data la loro importanza, sono state già oggetto della Circolare della LND n. 21 del 21 novembre 2025 non appena il Decreto era stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con la presente Circolare si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le ASD e le SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti, illustrando più ampiamente quelle che interessano maggiormente lo sport dilettantistico, recate dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

L'art. 1 – Inserisce nel codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - , dopo l'art. 79, l'art. 79-bis – (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata) – che prevede , al comma 1, che in caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente Decreto, gli enti del Terzo Settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

Con il comma 2, viene disposto che la plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:

- a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
- b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1, mentre nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

La plusvalenza realizzata, comma 5, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

L'art. 2 dispone in materia di regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

L'art. 3 riordina le esenzioni IVA – art. 10, nn. 15, 19, 20 e 27-ter – a seguito della soppressione dell'acronimo “Onlus” a decorrere dal 2026.

L'art. 4 dispone l'estensione dell'aliquota IVA al 5% alle imprese sociali.

Il successivo **art. 5** reca modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

Gli artt. 6 e 7 interessano in modo particolare gli enti associativi e gli enti sportivi dilettantistici.

L'art. 6 stabilisce che all'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: **«1° gennaio 2036»**.

Come anticipato con la Circolare della LND, n. 21 del 21 novembre 2025, **è stata prorogata al 1° gennaio 2036** l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA, già prevista per il prossimo 1° gennaio 2026, stabilita con l'art. 5, comma 15-quater, del D. L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla Legge n. 216 del 17 dicembre 2021 e successive modificazioni.

Detta disposizione, **modificando la vigente disciplina che considera “fuori campo IVA”** le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni... sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati e partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle diverse prestazioni alle quali hanno diritto, nonché le prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dalle medesime associazioni alle persone che esercitano lo sport o nei confronti delle associazioni che, per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, **stabilisce l'assoggettabilità all'IVA, seppure in regime di esenzione, delle prestazioni suddette**. Alla stessa disciplina sono assoggettate le cessioni di pubblicazioni delle associazioni medesime effettuate prevalentemente ai propri soci, a tutt'oggi, considerate **“non commerciali”** per effetto dell'art. 4, comma 5, del DPR n. 633/1972.

La proroga introdotta con l'art. 6 del Decreto allevia, tra l'altro, tutte le piccole realtà del calcio dilettantistico, eliminando per un decennio l'obbligo generalizzato dell'apertura della partita IVA anche per quelle realtà che non introitano proventi di natura commerciale ma soltanto proventi istituzionali e proventi “decommercializzati, come quelli sopra riportati. La disposizione non va, però, vista come una proroga ma come una misura per consentire un passaggio graduale dall'attuale vigente regime a quello armonizzato europeo senza recare danni alle associazioni che svolgono un ruolo sociale e pubblico.

La proroga, inoltre, elimina la disparità di trattamento dei proventi in argomento i quali, ai sensi **dell'art. 148, terzo comma del TUIR**, continuano ad essere “decommercializzati”.

Come, peraltro già rilevato con la citata Circolare LND n. 21 del 21 novembre 2021, per effetto dell'art. 3 del D. L. n. 133/2024, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, la disposizione di proroga ha effetto non solo per le **ASD**, ma anche per le **SSD** senza fine di lucro. Infatti, il citato l'art. 3 ha previsto che le disposizioni della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, consentendo legislativamente l'esclusione dall'IVA anche alle SSD senza fine di lucro, cosa che l'originaria disciplina IVA non aveva disposto in precedenza.

L'art. 7 del Decreto, recante disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici, modifica i commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, inserendo al comma 1, la stessa platea di soggetti prevista dall'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e, cioè: a) le associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile; b) le ASD con personalità giuridica di diritto privato; c) le società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile e, al comma 2, le parole “400.000 euro” in sostituzione delle parole “lire 100 milioni».

L'art. 8 reca disposizioni in materia di imposte sui redditi, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che di seguito si riporta:

1. L'articolo 88, comma 4-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato Decreto Legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel Registro delle Imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

2. Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.

Con il Titolo III del Decreto sono stabilite disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo alla revisione della disciplina delle detrazioni.

Con l'**art. 9** viene modificata la disciplina della rettifica delle detrazioni, abrogando l'art. 19-bis.2, del DPR n. 633 del 1972.

Il successivo **art. 10** reca modifiche alla detrazione per gli enti non commerciali sostituendo l'art. 19-ter del DPR n. 633/1972 con il seguente:

«Art. 19-ter - (Detrazione per gli enti non commerciali) –

1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata:

- a) le attività per cui sono soggetti passivi;
- b) le attività per cui non sono soggetti passivi.

3.omissis...

Infine, l'**art. 13 abroga** il comma 151, dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone che il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di interfaccia elettronico, quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili, individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA, è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori ed alle operazioni effettuate.



Roma, 5 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 25

Oggetto: Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 36-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 36 - 2025

Oggetto: Legge di Bilancio 2026, n. 199, del 30 dicembre 2025

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 - S. O. n. 42 - la Legge di Bilancio 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025, che consta di due articoli, il primo dei quali reca ben 973 commi.

La legge non contiene particolari norme che possano interessare lo sport dilettantistico tranne quelle recate dall'art. 1, commi 225 e 226 e dal comma 737.

Il comma 225 stabilisce che al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze un fondo con una dotazione di due milioni di euro per l'anno 2027 destinato a contribuire alle spese di istruzione e frequenza per i giovani di età inferiore a 18 anni presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI.

Il successivo **comma 226** prevede che con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Mef, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure del comma 225, tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari che deve essere inferiore a 20.000,00 euro.

Il comma 737 stabilisce, per l'anno 2026, il livello di finanziamento del CONI, della Società Sport e Salute S.p.A. e dell'Organizzazione antidoping italiana – NADO – che viene fissato nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal Bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente e, comunque, in misura complessiva non inferiore a 440 milioni di euro derivante dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF, nei settori di gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse sono destinate al CONI per 45 milioni di euro per le spese relative al suo funzionamento e alle attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica; nella misura del 7,7 milioni di euro alla NADO e, per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro, alla società Sport e Salute S.p.A. Al finanziamento delle FSN, delle DSA, degli EPS, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, si provvede in misura non inferiore a 292,3 milioni di euro a valere sulla quota destinata a Sport e Salute S.p.A.

Si riportano, comunque, alcune delle disposizioni recate dall'art. 1, che possono interessare le ASD e le SSD associate alla LND.

Preliminarmente, con il **comma 2** viene stabilito, con una norma interpretativa, che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio Bilancio, **appartengono al Popolo italiano**.

Misure in materia fiscale e per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie

Comma 3 – Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

La seconda aliquota IRPEF del 35% è ridotta al **33% per i redditi tra 28.000,00 e 50.000,00 euro annui**. La nuova curva dell'IRES prevede l'aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000,00 euro, del 33% da 28.000,00 a 50.000,00 euro e del 43% per i redditi oltre 50.000,00 euro.

Il comma 4 stabilisce che in materia di detrazioni, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000,00 euro, è diminuito di un importo pari a 440,00 euro l'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie, le erogazioni liberali in favore dei Partiti Politici e i premi di assicurazione per gli eventi calamitosi.

Il comma 5 incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del Fondo per il rilascio della Carta per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, di premi di produzione e del trattamento accessorio

I commi da 7 a 13 dispongono una nuova forma di detassazione per i redditi di lavoro. Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, **del 5%**. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito **non** superiore a 33.000,00 euro annui.

I premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili saranno tassati, entro il limite complessivo di **5.000,00 euro**, con l'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali, con l'aliquota ridotta dell'1%**; le somme corrisposte entro il limite di **1.500,00 euro** a titolo indennità per il lavoro notturno, per il lavoro nei giorni festivi e per il lavoro su turni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al **15%** delle somme corrisposte; le disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato soltanto per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non** superiore, nell'anno 2025, a **40.000,00 euro**.

Comma 14 – Tassazione buoni pasto

Viene ampliata la soglia di esenzione **da 8,00 a 10,00 euro** per i buoni pasto elettronici. Resta a 4,00 euro l'esenzione per i buoni cartacei

Comma 17 – Modifica alla disciplina delle locazioni brevi

Il regime fiscale agevolativo delle locazioni brevi, con effetto dall'anno 2026, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di **due appartamenti** (*in precedenza quattro*) per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi l'attività di locazione breve da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale con l'obbligo della partita IVA. Le disposizioni suddette si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Previa opzione, si applica la ritenuta - cedolare secca - del 21% sui canoni corrisposti ai locatori per locazioni brevi del primo immobile mentre per quelle relative al secondo l'aliquota è del 26%. Se il proprietario non opta per la cedolare secca, la ritenuta è operata a titolo di acconto sull'imposta dovuta.

Comma 22 – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Per il 2026 viene confermata la detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia per le prime case e del 36% per altri tipi di abitazioni. Nel 2027 la detrazione scenderà rispettivamente al 36% e 30%.

Comma 24 – Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa al “cinque per mille”

E' aumentato a 610 milioni di euro il tetto del “cinque per mille” per il 2026

Comma 27 – Condizioni di accesso al regime forfettario

Per gli anni 2025 e 2026, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, eccedenti l'importo di 35.000,00 euro non possono accedere al regime forfettario

Commi da 35 a 41 – Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissione dei beni delle imprese individuali

Le società di persone e di capitali che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, applicano la tassazione agevolata:

- con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP **dell'8% - o del 10%** per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione o della cessione - sulla differenza tra il valore normale e costo fiscale dei beni;
- riduzione a metà delle imposte di registro, e applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali. L'imposta sostitutiva va versata per il 60 % entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Comma 74 – Incremento dell'aliquota IRPEF per banche e assicurazioni

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due esercizi successivi, le aliquote **IRAP** sono incrementate **di due punti percentuali** nei confronti degli enti creditizi e imprese di assicurazione. Per le banche l'aliquota dell'imposta sarà del 6,65% e per le imprese di assicurazione del 7,90%. Sono escluse le Sim, le Sgr, le Sicav e le holding finanziarie

Commi da 82 a 101 – Definizione agevolata – Rottamazione *quinquies*

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA, **con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento**, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, o derivanti da multe stradali irrogate dall'Amministrazione dello Stato, possono essere estinti senza corrispondere gli interessi, sanzioni, interessi di mora gravanti sul debito, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle esattoriali. Per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada vengono eliminati soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio

Alla rottamazione *quinquies* potranno accedere anche i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni. Restano fuori i tributi locali e le multe della Polizia Locale, che erano invece inseriti in precedenza, nonché il *"saldo e stralcio"* introdotto con la Legge di Bilancio 2019.

Per aderire alla sanatoria va prodotta entro il **30 aprile 2026**, apposita dichiarazione, contenente il numero di rate che si sceglie per estinguere il debito, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

L'agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il successivo **30 giugno** comunica al debitore che ha presentato la domanda, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, **che non può essere inferiore a 100,00 euro**, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Si decade dal beneficio in caso di omesso pagamento di due rate anche non consecutive, oppure dell'ultima delle rate dovute.

Il pagamento delle somme è effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore o mediante moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall'Agente della riscossione o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, in unica soluzione o entro il 31 luglio 2026 o nel numero massimo di **54 rate bimestrali**, di pari ammontare con scadenza il 31 luglio (prima rata), 30 settembre, 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51^a rata rispettivamente il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre 30 novembre 2027/2034 e 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del **3% annuo**.

Alla definizione agevolata sono ammesse anche le partite in contenzioso e in questo caso l'estinzione del giudizio si ottiene già con il pagamento della prima rata.

Commi da 102 a 110 - Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli Enti Locali

Le Regioni e gli Enti Locali possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per IMU, TARI, canoni, multe e per le altre entrate di loro pertinenza, ad esclusione dell'IRAP.

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA

Con il **comma 111** è inserito al DPR n. 633/1972, dopo l'art. 54-bis, l'art. 54-bis.1, con il quale viene previsto che in caso di omissione della dichiarazione annuale IVA, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuare la liquidazione non si tiene conto del credito d'imposta

risultante dalla precedente dichiarazione ma soltanto dei versamenti effettuati. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che nei successivi 60 giorni può segnalare eventuali dati o elementi non considerati oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, con interessi e sanzioni. Decorso il termine dei 60 giorni, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo. Per il pagamento delle somme non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 e, in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione ex art. 31 del D. L. n. 78/2010.

Commi da 119 a 123 – Disposizioni in materia di accise sui tabacchi e sui carburanti

Sono apportati aumenti delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo; con il **comma 129** è stabilita una riduzione dell'accisa sulla benzina e contemporaneamente un aumento dell'accisa sul gasolio.

Comma 126 – E' istituito un contributo di **due euro** per la spedizione di pacchi di modico valore fino a 150,00 euro provenienti da Paesi terzi – non UE –

Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità

Coma 153 – Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

Sono stanziati 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni per l'anno 2027 e 271 milioni per l'anno 2028, per sostenere l'occupazione giovanile, le lavoratrici svantaggiate e lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES -, destinati a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale **non dirigenziale** con contratto di lavoro a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Commi da 158 a 161– Misure in materia di assegno di inclusione – ADI

Sono previste alcune modifiche alla disciplina dell'assegno di inclusione (*ex reddito di cittadinanza*). In particolare, l'assegno è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio rinnovato.

Commi 162 e 163 – APE sociale

In materia di APE sociale – sostegno economico temporale per i soggetti che si trovano in condizioni difficili – caregiver, invalidi civili totali, ciechi assoluti ecc., disoccupati – è prorogata a tutto il 2026 l'agevolazione al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi.

Commi da 185 a 197 – Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento e di incentivazione al posticipo del pensionamento

Per l'accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 è previsto l'aumento di **un mese**, anziché di tre, (**67 anni e un mese**), mentre dal 2028 rimane fermo l'aumento di **tre mesi** (**67 anni e tre mesi**) ad eccezione dei lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti. Per quanto riguarda la **pensione anticipata**, i requisiti contributivi aumenteranno a **42 e 11 mesi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027**. Nel 2028, invece, aumenteranno di un anno. Per la pensione anticipata nel 2027 sono necessari per gli uomini 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne 41 anni e 10 mesi, mentre dal 2028 occorre un anno di più. Dal 2028 saranno necessari rispettivamente 43 anni e un mese di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne.

Misure in materia di famiglia e di pari opportunità

Commi 206 e 207 – Misure di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, *con esclusione dei rapporti di lavoro domestico*, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie e alla gestione separata, con **due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio**, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi, **pari a 60,00 euro mensili**, per ogni mese o

frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro **non superiore a 40.000,00 euro su base annua**. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, *con esclusione dei rapporti di lavoro domestico*, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e alla gestione separata, con **più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito di lavoro **non superiore a 40.000,00 euro su base annua**, a condizione che il reddito da lavoro **non** consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma a decorrere **dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026. Le somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.**

Comma 208 – Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE

Sono rivisti i criteri di calcolo per l'ISEE ampliando la platea dei beneficiari. Tra l'altro, il valore della prima casa viene riconsiderato innalzandolo **da 65.000,00 a 91.500,00 euro e a 120.000,00 euro** per i nuclei familiari residenti in Comuni capoluogo delle 14 città metropolitane, con un ulteriore incremento di **2.500,00 euro** per ogni figlio convivente successivo al primo. Le modifiche hanno impatto sull'assegno di inclusione, sull'assegno unico e universale per i figli, sui bonus bebè e asilo nido.

Comma 210 – Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% nel limite massimo di **8.000,00 euro annui**, riparametrato su base mensile con esclusione di contributi INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Comma 211 - Se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data di assunzione; se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione. Se, invece, l'assunzione è effettuata con contratto a tempo indeterminato, l'esonero spetta per 24 mesi dalla data dell'assunzione. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Comma 214 – Incentivi per la trasformazione dei contratti

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, **con almeno tre figli conviventi**, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale.

Comma 215 - Ai datori di lavoro che consentono ai lavoratori dipendenti di cui sopra la trasformazione citata senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei contributi INAIL nel limite massimo complessivo di **3.000,00 euro su base annua**. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato.

Commi 219 e 220 – Disciplina in materia di congedi parentali e di malattia per figli minori

Per il 2026 il congedo parentale facoltativo indennizzato all'80% per tre mesi è previsto non più fino a 12 anni di età del figlio ma a quella di **14**. **Per quanto riguarda il congedo per malattia dei figli minori, di età compresa tra 3 e 14 anni (in precedenza 8 anni), è previsto che ciascun genitore, in alternativa all'altro, possa avere diritto a 10, in precedenza 5, giorni di assenza dal lavoro.**

Comma 221 – Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione di personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità o paternità, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di vita del bambino.

Comma 222 – Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

E' costituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Commi da 229 a 233 - Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Per le finalità del Fondo, la dotazione dello stesso è incrementata per il 2026 di 0,5 milioni di euro e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Sono incrementati i centri antiviolenza e case rifugio per donne vittime di violenza, e sono previsti interventi nelle scuole per il contrasto alla violenza.

Comma 234 – Contributo per il sostegno abitativo di genitori separati e divorziati

Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Comma 236 – Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani

Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, attuativa del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una somma pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 11 milioni di euro per il 2026 e 16,2 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Misure in materia di sanità e di lotta alle dipendenze patologiche

I commi da 333 a 425 interessano, tra l'altro, il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, le misure di prevenzione, le indennità e le assunzioni di personale del ruolo sanitario del SSN, disposizioni in materia di farmaceutica, l'aumento del Fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche, misure in materia di epilessia farmacoresistente, misure in materia di dipendenze patologiche

Misure in materia di crescita e investimenti

Comma 427 – Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica ivi compresa la riduzione dei consumi energetici – *investimenti green* -, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni e nella misura del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Commi da 438 a 449 – Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate

Il credito d'imposta già previsto dall'art. 16 del D. L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, per gli anni 2024 e 2025, è stato accordato anche per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Ai fini della fruizione del credito, per gli anni dal 2026 al 2028, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. Gli stessi termini valgono per gli anni 2027 e 2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui sopra inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 18 novembre 2028 al 2 dicembre 2028, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione con l'indicazione dell'ammontare

del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche

Misure in materia di cultura.

Commi da 538 a 549 – Carta elettronica “Valore”

A decorrere dall'anno 2027 viene sostituita la vecchia Carta della Cultura e quella del Merito con un bonus denominato **“Bonus Cultura Valore”**. Il bonus è assegnato nell'anno successivo a quello di conseguimento del diploma ai soggetti che, **a partire dall'anno 2026**, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del **diciannovesimo anno di età**, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. A beneficiarne saranno, per primi, i maturandi del 2026, i quali però potranno utilizzarla soltanto dal 1° gennaio 2027.

Il Bonus Cultura Valore, **comma 539**, è assegnato attraverso la Carta Giovani Nazionale di cui all'art. 1, comma 413, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, titoli di accesso ai musei e mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere corsi di musica, teatro, danza o di lingua straniera. Le somme assegnate con il bonus, **comma 540**, **non** costituiscono reddito imponibile del beneficiario e **non** rilevano ai fini del computo del valore indicatore ISEE.

La Carta è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni annui a decorrere dal 2027. Il Ministero della Cultura, di concerto con il MEF, **comma 541**, entro il 30 settembre di ciascun anno emana un Decreto con il quale sono definiti gli importi nominali da assegnare nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del bonus. Inoltre, **comma 542**, lo stesso Ministero della Cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del bonus, vigila, **comma 543**, sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi impropri o violazioni delle disposizioni attuative può provvedere alla sua disattivazione e al recupero delle somme indebitamente percepite. Nei casi di violazione, **comma 544**, ove il fatto non costituisca reato, viene disposta a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 10 e 50 volte la somma indebitamente percepita e, comunque, non inferiore a 1.000,00 euro. Il Prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone, altresì, la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a 60 giorni. A decorrere dal 1° gennaio 2027, **comma 549**, sono abrogati i commi da 357-bis a 357-quinquies dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che dispongono norme in materia di assegnazione della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito.

Misure in materia di calamità naturali ed emergenze nazionali e internazionali

Commi da 555 a 618 – Esigenze connesse alla ricostruzione

Sono introdotte misure al fine di ridurre l'esposizione di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili. E' istituito un Fondo apposito presso il MEF con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2026. Le risorse sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati e finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi.

Sono stanziati ulteriori importi destinati alla ricostruzione dei centri colpiti dai terremoti come il Comune dell'Aquila e i Comuni del “cratere”, i territori della Regione Emilia Romagna, i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016, i territori della Provincia di Campobasso e dell'Isola di Ischia. Sono stanziati contributi per il disagio abitativo da assegnare ai nuclei familiari che hanno perso l'abitazione per gli eventi sismici. Infine, sono state ulteriormente finanziate le misure in materia di Protezione Civile.

Misure di pagamento ai professionisti da parte della P.A.

Comma 725 – Le somme dovute dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Società a prevalente partecipazione pubblica a professionisti per prestazioni professionali a favore delle stesse, sono soggette, a partire dal 15 giugno 2026, ad un particolare controllo che, attualmente, è in vigore soltanto per importi superiori a 5.000,00 euro. Le Amministrazioni che sono in procinto di liquidare le fatture, dovranno prima verificare se il professionista beneficiario è inadempiente all’obbligo del pagamento di importi derivanti da notifiche di cartelle di pagamento, pari almeno alla somma da incassare. La P.A. dovrà prima chiudere le pendenze del professionista con l’Agente della riscossione, e poi pagherà lo stesso professionista per le somme eventualmente rimanenti.

Misure di contrasto al bullismo e alla violenza

Commi da 813 a 816 – Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e della violenza di genere nelle Scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull’attività sportiva, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2026 per la realizzazione e l’estensione del progetto “Educare al Rispetto – Sport e Salute”, in collaborazione con la Società Sport e Salute S.p.A. Le attività del progetto, **comma 814**, di cui al comma 813, sono finalizzate a promuovere negli studenti: a) il rispetto delle regole, il controllo dell’aggressività e la gestione delle emozioni; b) a diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne; c) promuovere e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale. Con Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, sono definiti i criteri di individuazione delle Scuole partecipanti, le modalità di riparto delle risorse e il monitoraggio dei risultati.

Si segnala, infine, che con il **comma 851**, è autorizzata una spesa di 300.000,00 euro da ripartire a favore dei Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l’organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto all’antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità.



Roma, 5 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 26

Oggetto: D. L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia termini normativi - Saggio interessi legali anno 2026 - Tabelle ACI 2026

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2026

Oggetto: D. L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia termini normativi-Saggio interessi legali anno 2026-Tabelle ACI 2026

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (*cd. Decreto Milleproroghe 2026*).

Il provvedimento interessa lo sport dilettantistico per la norma recata dall'art. 4, comma 4, che dispone che all'art. 243, comma 1, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, le parole "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle parole **"1° gennaio 2027"**.

L'art. 243 del medesimo Testo Unico disponeva che "le disposizioni del presente Testo Unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026". Pertanto, con la proroga introdotta con l'art. 4, comma 4, in argomento, le disposizioni recate dal predetto Testo Unico si applicano dal 1° gennaio 2027.

Al riguardo va rilevato che l'art. 241 del succitato T.U. - D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, al comma 1, lett. cc), prevede l'abrogazione dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 che, tra l'altro, stabilisce la non commercialità degli importi fino a 51.645,69 euro rivenienti dalle manifestazioni di raccolta fondi per gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991.

Con il rinvio al 1° gennaio 2027, gli Enti Sportivi Dilettantistici di cui sopra, potranno continuare a godere dell'agevolazione ancora per tutto il 2026, con l'auspicio che nel contempo la norma possa essere modificata.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, è stato determinato il saggio di interesse legale per l'anno 2026, di cui all'art. 1284 Codice Civile, nella misura **dell'1,60%** in ragione d'anno, con decorrenza 1° gennaio 2026. Il tasso si applica a calcoli di interessi moratori, ravvedimento operoso ed altro.

Nell'anno 2025 il tasso era del 2% e l'anno precedente del 2,5%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 – S. O. n. 40 – è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'ACI – Art. 51, comma 4, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.



Roma, 7 gennaio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 27

Oggetto: Anno 2026 – Principali scadenze fiscali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 2-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 2 – 2026

Oggetto: Anno 2026 – Principali scadenze fiscali

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70 del 2011) –

Le scadenze di seguito riportate potrebbero subire, a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno **tempestivamente** portate a conoscenza delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

Scadenze mensili

Giorno 15 –

-Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente -

-IVA ordinaria – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata.

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo sono accorpati fino a 100,00,00 euro. Sotto a tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma, in ogni caso, entro il 16 dicembre

Giorno 16

-IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente -

-IRPEF – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente) –

-INPS – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

N.B. L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito, a regime, che gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto) -

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Gennaio

12 - Termine di pagamento per datori di lavoro che intendono corrispondere importi in busta paga ai propri dipendenti a titolo di *fringe benefit 2025* (principio di cassa allargato che fa rientrare tutti gli importi pagati nella parte iniziale dell'anno successivo al periodo d'imposta all'interno del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno d'imposta precedente. Le somme pagate entro il 12 gennaio 2026 si considerano quindi nell'anno d'imposta 2025). Lo stesso principio di cassa allargato si applica ai compensi pagati entro il 12 gennaio ai *cococo*. Le relative ritenute devono essere versate entro il successivo 16 febbraio.

26 – Termine per la trasmissione degli elenchi intra da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile (*elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel periodo di dicembre 2024*) o trimestrali (*nel periodo ottobre-dicembre 2024*) nei confronti di soggetti UE)

Febbraio

1° domenica - 2 lunedì – IVA – Inizio del termine per l'invio della dichiarazione IVA 2026 per l'anno 2025

– Versamento IVA relativa alla liquidazione del **quarto trimestre dell'anno 2025** da parte di soggetti minori che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

-Versamento IVA relativa al **quarto trimestre dell'anno 2025** da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 sabato - 2 marzo - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2025

Marzo

15 domenica – 16 lunedì – Concordato preventivo biennale 2025-26 – Versamento dell'imposta in unica soluzione o versamento della prima rata

16 – Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle **certificazioni uniche – CU** – relative ai compensi corrisposti nell'anno 2025 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF –

-Termine ultimo di consegna ai **soggetti sostituiti** della Certificazione Unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2025 da parte dei datori di lavoro – sostituti d'imposta –

-Versamento del **saldo IVA anno 2025** con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-**Tassa libri contabili** – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 516,46 per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 – Il Codice Tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – **tassa vidimazione libri sociali** – Anno 2026

Aprile

1° - Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i software per il calcolo della proposta di reddito concordato preventivo biennale

15 – termine dal quale le persone fisiche possono **produrre la dichiarazione dei redditi agli uffici postali, fino al 30 giugno;**

- termine dal quale i soggetti SC e ENC possono inviare in via telematica le dichiarazioni REDDITI e IRAP

-termine a decorrere dal quale le persone fisiche possono **produrre in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi fino al 31 ottobre -**

30 – Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA-

-Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare: **redazione del rendiconto** relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (*due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70*)-

- Termine entro il quale viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi **precompilata**, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa-
- Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2025 (*decimo mese dalla chiusura dell'esercizio*) -
- Termine ultimo per presentare in via telematica la dichiarazione per chiedere la rottamazione-*quinquies* indicando il numero di rate (commi 82-101 Legge di Bilancio 2026)
 - Termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche – CU – concernente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arti e professioni abituale e da provvigioni non occasionali rese nel 2025

Maggio

- 16 sabato – 18 lunedì – Versamento IVA** relativa alla liquidazione del **primo** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%
- **Versamento IVA** relativa al primo trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D. M. 11 febbraio 1997, senza alcuna maggiorazione
- **20** – Termine per la messa a disposizione del Modello Redditi precompilato per le sole persone fisiche titolari di partita IVA
- 31-domenica - 1° giugno-lunedì** – Termine ultimo per il versamento della 2^a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2025-26 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2025 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*);
- **IVA** - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2026 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);
- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre 2026 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)

Giugno

- 16** - IMU – Versamento 1^a rata
- 30** - Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 e persone fisiche – Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relative all'anno 2025 e 1^a rata di acconto per l'anno 2026 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI-
- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2026 per l'anno 2025 maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 16 marzo 2026 –
- Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2025 (*Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019*) –
- L'Agenzia delle Entrate comunica al debitore che ha presentato la domanda per chiedere di essere ammesso alla **rottamazione-quinquies**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate (31 luglio e 30 settembre – le prime due rate – con interesse del 3% annuo – commi 83-101 Legge di Bilancio 2026)

Luglio

- 30** - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1^a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno-

Agosto

20 agosto – Termine ultimo, dopo la pausa estiva, dei versamenti di imposte e contributi con rate in scadenza tra il 1° e il 20 agosto senza maggiorazione di interessi-

– **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del **secondo** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%-

-**Versamento IVA relativa al secondo** trimestre 2026 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

1° agosto – 31 agosto - Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri Enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

Settembre

16 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2°trimestre 2026 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale)* -

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2026 e di quelle ricevute e registrate *(le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)* –

30 – Termine di presentazione del Mod. 730 - 2026 per il 2025 precompilato, all'Agenzia delle Entrate o al CAF
-**Versamento del 60%** dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione dei beni ai soci *(comma 35 Legge di Bilancio 2026)*

Ottobre

31 sabato – 2 novembre - lunedì –**Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte delle persone fisiche, delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2025** –

- **Termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione IRES/IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025** -

- **Termine ultimo per la presentazione in via telematica del Modello 770** concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2025 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

-Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2026: redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000 *(due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)* –

Novembre

16 - IVA – Versamento IVA relativa alla liquidazione del **terzo** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento **IVA** relativa al **terzo** trimestre 2026 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

30 - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2026 *(sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale)* -

- Versamento della 2^a rata di acconto 2026 – IRES e IRAP** – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre **2025** (*entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio*) –
- Versamento della 2^a rata di acconto IRPEF** da parte dei soggetti persone fisiche sulla base della dichiarazione REDDITI 2026 per il 2025
- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2026 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) –
- **Versamento del 40%** dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione ai soci dei beni (comma 35 Legge di Bilancio 2026)

Dicembre

16 - IMU – Versamento saldo

27 - sabato - 29 lunedì- IVA – **Versamento acconto 2027**

31 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2025 e 1^a rata acconto 2026 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al **30 giugno 2026** – (*sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio*). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%

31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui: scadenza del termine per effettuare l'**opzione** per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (*il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – Codice Tributo 458 T*) –

=====

Febbraio 2027

16 - IVA – Versamento IVA relativa alla liquidazione del **quarto** trimestre dell'anno 2026 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al **quarto** trimestre 2026 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

28 domenica – 1° marzo - lunedì – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2026 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*) –

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel quarto trimestre del 2026 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) -

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso -